



Udine, 30/11/2017

Oggetto: Tasso di premio 2018 – verifica delle comunicazioni INAIL

Circolare numero: 025/2017

In sintesi:

In questi giorni l'INAIL sta completando l'invio alle Aziende - tramite PEC o con raccomandata postale - della comunicazione sulla classificazione del rischio assicurato e sul tasso da applicare nel calcolo dei premi da versare a saldo per il 2017 e in acconto per il 2018.

Le Aziende, entro il 16 febbraio 2018, calcoleranno il premio da versare in "autoliquidazione" applicando il tasso comunicato dall'Istituto alle retribuzioni corrisposte nel 2017; dette retribuzioni (salari) saranno comunicate all'INAIL con procedura telematica entro il 28 febbraio 2018.

Le comunicazioni dell'Istituto vanno attentamente esaminate in quanto ogni dato in esse contenuto può determinare un maggiore o un minore premio da versare.

La classificazione assegnata dall'INAIL va controllata e modificata al variare del rischio assicurato.

Approfondimento:

Il "premio", cioè il contributo dovuto all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, altro non è che il prodotto ottenuto dalla moltiplicazione di due variabili: il "tasso applicabile" (in millesimi) comunicato in questi giorni dall'INAIL e le retribuzioni lorde corrisposte nell'anno ai lavoratori impiegati nella lavorazione.

Il tasso da applicare, specifico per ogni lavorazione (rischio) assicurata, può variare da azienda ad azienda in base all'andamento infortunistico rilevato.

Esaminando i dati contenuti nella "comunicazione tasso 2018" che l'INAIL sta inviando è possibile ricostruire il tasso applicato dall'INAIL all'Azienda; i dati di maggior impatto sono i dati contenuti nel campo "Eventi Definiti" quadro C e "voci periodo" quadro A.

Verifiche da effettuare sulla comunicazione INAIL

a) Eventi definiti:

Nel quadro C vengono riportati gli infortuni occorsi negli ultimi 3 anni con l'indicazione del nominativo dell'infortunato, delle conseguenze dell'evento (indennità temporanea, rendita o indennizzo per una menomazione permanente, rendita a superstiti), dei giorni indennizzati, del grado di inabilità permanente riconosciuta e che ha determinato la rendita diretta o l'indennizzo in capitale - e ciò anche per il danno biologico.

Si rende necessario verificare che gli eventi di infortunio/malattia professionale elencati nel quadro C:

- non siano, erroneamente, ascritti ad una posizione assicurativa (PAT) diversa da quella ove è assicurato il lavoratore;
- non siano infortuni "in itinere" poiché tali eventi non incidono sul tasso applicabile;
- non siano infortuni riferiti ad apprendisti;
- non siano infortuni/malattie professionali occorsi al titolare artigiano, né ai soci artigiani o a loro familiari in quanto queste figure sono assicurate sulla base di una polizza speciale pro-capite;
- non siano eventi per i quali l'INAIL non ha subito esborso economico in quanto ha recuperato le somme erogate al lavoratore assicurato con azioni di regresso contro il datore di lavoro (o la sua copertura assicurativa) o di surroga nei confronti di un terzo responsabile dell'infortunio (o la sua copertura assicurativa);

Va anche valutato che non si tratti di eventi ai quali abbiano concorso concause o preesistenze extra lavorative né che siano eventi che possono essere imputati pro-rata a periodi antecedenti in proporzione al tempo in cui il lavoratore è stato esposto al rischio presso altri datori di lavoro.

E' opportuno poi trasmettere copia della comunicazione INAIL al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione affinché disponga dei dati necessari per monitorare l'andamento infortunistico, l'incidenza degli infortuni sulla lavorazione specifica, gli effetti della prevenzione e, se del caso, aggiornare il DVR;

